

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2501 del 24/05/2019
Oggetto	R.D. 1443/1927 e L.R. 32/1988. Rilascio del permesso di ricerca di acque minerali e termali denominato "San Piero in Bagno", Località San Piero in Bagno, Comune di Bagno di Romagna (FC) - Società esercente "PIE' DI COMERO S.N.C di Mosconi Massimo & C".
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2587 del 23/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.D. 1443/1927 e L.R. 32/1988. Rilascio del permesso di ricerca di acque minerali e termali denominato "San Piero in Bagno", Località San Piero in Bagno, Comune di Bagno di Romagna (FC) - Società esercente "PIE' DI COMERO S.N.C di Mosconi Massimo & C".

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visti:

- il R.D. 29 Luglio 1927 n.1443 *"Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere"*;
- la L.R. n.32 del 17 Agosto 1988 *"Disciplina delle acque minerali e termali qualificazione e sviluppo del termalismo"*;
- la Circolare del Direttore Generale Area Ambiente della Regione Emilia-Romagna Prot. n. GBO/96/25769 del 31/10/1996 contenente *"Istruzioni per la procedura per il rilascio dei permessi di ricerca di acque minerali e termali"*;
- la determinazione del Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n.16760 del 27/10/2016, relativa ai diritti proporzionali per la ricerca e la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali;
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 *"Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti"*;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di acque minerali e termali;

Dato atto che:

- con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1347 del 13/06/2012 (Prot. Prov. Le n. 61409/2012) era stato rilasciato il Permesso di ricerca di Acque minerali e termali denominato "San Piero in Bagno", alla Società "Pie' di Comero s.n.c. di Mosconi Massimo & C", ubicato nel territorio del Comune di Bagno di Romagna per la durata di anni 3 dalla data di notifica (17/07/2012) della Determinazione suddetta;

- tale permesso era stato preliminarmente sottoposto a procedura di screening nel 2011 conclusasi con esito positivo con prescrizioni come da D.G.R. n. 1872 del 19 Dicembre 2011;
- con Determinazione della Provincia di Forlì- Cesena n.1598 del 16/06/2015 (Prot. Prov. le n. 55203/2015) il suddetto permesso di ricerca era stato rinnovato per ulteriori anni 3, pertanto è scaduto in data 17/07/2018;
- nell'ambito del rinnovo, il programma di lavoro non ha subito modifiche mentre l'area del permesso di ricerca, prima pari a ha 334.80.18, è stata poi ridotta ad un'estensione di ha 110.80.68, comunque ricompresa interamente all'interno del perimetro inizialmente autorizzato precisamente nella parte più a sud dello stesso;

Considerato che:

- a scadenza del permesso di ricerca, con Nota di Arpae PFGC/2018/12251 del 02/08/2018 si richiedeva alla Società esercente *"di presentare, a 60 giorni dal ricevimento della presente, una relazione aggiornata delle attività svolte e delle ricerche eseguite nonché, nel caso sia necessario, un adeguato piano di ripristino delle opere eseguite"*;
- in data 28/09/2018 con Nota acquisita da Arpae al PGFC/2018/15513 la Società ha inviato documentazione contenente la relazione su attività di ricerca e studio svolti dal rilascio del permesso di ricerca alla scadenza dello stesso, dalla quale risulta che alcune attività previste nel programma di lavoro autorizzato devono essere completate;
- la L.R. 32/1988 non consente il rilascio di un'ulteriore proroga, nella sopra richiamata Nota la Società ha manifestato l'interesse a richiedere nuovo permesso di ricerca al fine di completare il programma di lavoro e ha allegato la Nota PG/2018/544360 del 21/08/2018 della Regione Emilia – Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, a risposta del quesito effettuata dalla Società, in merito alla necessità di eseguire una nuova procedura di screening nel caso in cui la nuova istanza avesse confermato il medesimo programma di lavoro e la medesima perimetrazione;
- nella suddetta Nota il Servizio Regionale ha rilevato quanto segue *" (...) Si ritiene che se il nuovo permesso di ricerca non prevede modifiche progettuali e nello specifico modifiche al programma di ricerca e al perimetro del permesso, così come definite all'art.5 comma 1, lettera l, del D.lgs 152/06, recepito dalla LR 4/2018 e non sono intervenute modifiche dello stato della pianificazione territoriale ed urbanistica vigente e delle condizioni ambientali nell'area del permesso di ricerca, si ritiene che tale "nuovo permesso" seppure configurandosi come nuova attività che dovrà essere concessa nuovamente dall'Arpae territorialmente competente, non è da sottoporre né alla procedura di verifica (screening), né tanto meno alla procedura di VIA ai sensi della LR 4/18....(...) Si resta in attesa dell'approfondimento circa l'assenza di modifiche sostanziali allo stato della pianificazione e dell'ambiente nell'area nel periodo compreso tra la conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità (2011) ed oggi"*;
- con Nota di Arpae PFGC/2018/15751 del 02/10/2018 è stato comunicato alla Società *"(...) con la presente si prende atto di quanto da Voi trasmesso con la sopra richiamata Nota PGFC/2018/15513 e si ritiene congruo assegnare una tempistica pari a 90 giorni dal ricevimento della presente per la presentazione dell'istanza di rilascio di nuovo permesso di ricerca, fatta salva eventuale motivata richiesta di proroga."*;

Vista l'istanza datata 19/12/2018, acquisita da Arpae al PG/2018/ 21241, con la quale la Società "Piè di Comero S.n.c. di Mosconi Massimo & C", nella persona del legale rappresentante pro-tempore Massimo Mosconi, con sede legale in Bagno di Romagna Località Valgianna, Via Fossatone n. 150-151-152, C.F./P.IVA 02703810404, chiede ai sensi dell'art. 5 e 6 della L.R. 32/1988 il permesso di ricerca di acque minerali e termali da denominarsi "San Piero in Bagno", in territorio del Comune di Bagno di Romagna, località San Piero in Bagno;

Vista la seguente documentazione presentata a corredo dell'istanza:

- Istanza di permesso di ricerca;
- Elaborato 1- Relazione idrogeologica (dicembre 2018);
- Elaborato 2- Relazione attività permesso di ricerca precedente (dicembre 2018);
- Elaborato 3- Autorizzazioni Permesso di ricerca precedente (dicembre 2018);
- Elaborato 4- Conformità rispetto ai vincoli della pianificazione (dicembre 2018);
- Elaborato 5- Documentazione amministrativa (dicembre 2018);
- Tav. 1 -Piano di delimitazione Permesso di ricerca "San Piero in Bagno" su base CTR 1: 5.000 (dicembre 2018);
- Tav. 2 -Piano di delimitazione Permesso di ricerca "San Piero in Bagno" su base catastale 1: 5.000 (dicembre 2018);
- Tav. 3 – Aree di escusione dalla realizzazione di sondaggi esplorativi all'interno del permesso di ricerca su base CTR 1:5.000 (dicembre 2018);

Tenuto conto che:

- dagli elaborati presentati a corredo dell'istanza risulta che non sono state apportate modifiche al programma dei lavori e al perimetro del permesso di ricerca (ossia è confermata l'area così come ridotta di ha 110.80.68);
- l'esito della procedura di screening è prodromica al rilascio del permesso di ricerca, con Nota di Arpae PG/2019/15839 del 30/01/2019 è stato richiesto al Servizio Regionale sopra riportato se, in riferimento all'istanza pervenuta fosse confermato quanto già espresso nel sopra richiamato parere ovvero se necessario espletare nuovamente la procedura di verifica di assoggettabilità;
- in data 06/02/2019 con Nota PG 136572 del 06/02/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/20108 del 07/02/2019 il Servizio Regionale ha confermato il parere precedentemente espresso *"circa la non necessità di sottoporre il permesso di ricerca in oggetto al procedimento di verifica d assoggettabilità fermo restando il successivo procedimento autorizzatorio finalizzato al rilascio del permesso di ricerca"*;

Atteso che in data 21/02/2019 con Nota di Arpae PG/2019/28950 è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 19/03/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta acquisita da Arpae al PG/2019/43901 come di seguito riportata:

- modulo di domanda di permesso di ricerca aggiornato sulla base della documentazione allegata all'istanza presentata;
- dichiarazione della capacità economica della Società;

Dato atto che apposito avviso dell'istanza presentata e della relativa documentazione sono stati pubblicati dal 08/04/2019 al 29/04/2019 all'Albo Pretorio del Comune di Bagno di Romagna, come da referto di pubblicazione (Prot. Com.le 5720/346 del 03/05/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/69958) da cui risulta che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Atteso che :

- nell'ambito del rilascio del permesso di ricerca sopra richiamato era stata valutata la compatibilità delle attività con gli strumenti di pianificazione allora vigenti come emerge da D.G.R. n. 1872 del 19 Dicembre 2011 da cui risulta l'esclusione dalla realizzazione di sondaggi esplorativi e dai relativi lavori di cantiere delle seguenti aree:

- aree del Sistema forestale e boschivo come perimetrate dal P.T.C.P. di Forlì-Cesena e le aree legate ai Piani di assestamento forestale;
 - aree interessate da corpi di frana attivi così come cartografate dal PTCP di Forlì-Cesena;
 - aree classificate come Zone 1 e Zone 2 nelle perimetrazioni delle UIE a rischio molto elevato dall'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, e recepite dal PSC in tavola G3-07;
 - aree di rispetto dei pozzi idropotabili (aree di raggio 200 metri ai pozzi), come perimetrate nel PSC del Comune di Bagno di Romagna ;
 - Aree di Sorgente, come perimetrate dal PSC del Comune di Bagno di Romagna;
- nella Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1347 del 13/06/2012 sopra richiamata sono state recepite le prescrizioni impartite con il procedimento di screening;
 - in sede di rinnovo è stata valutata comunque la compatibilità dell'attività di ricerca rispetto ad eventuali modifiche agli strumenti di pianificazione vigenti, in particolare nella Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1598 del 16/06/2015 (Prot. Prov. le n. 55203/2015) sono state impartite ulteriori prescrizioni come di seguito riportate:
 - “ - dovranno essere escluse dalla realizzazione dei sondaggi esplorativi e dai relativi lavori di cantiere, le seguenti aree:
 - aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate (art. 40 del P.T.C.P.);
 - aree zonizzate come frane quiescenti (art. 26, comma 6, lettera b) del P.T.C.P.)”.
 - nel caso di sondaggio ricadente in aree non in equilibrio di cui all'art. 27 del P.T.C.P., in sede di presentazione del progetto esecutivo, di cui alla prescrizione n. 4 della lettera a) della delibera regionale sopra richiamata, dovrà essere verificata, da parte del committente, la non influenza negativa delle opere in progetto sulle condizioni di stabilità del versante e l'assenza di rischio per la pubblica incolumità”;

Atteso che con Nota di Arpa PG/2019/57140 del 09/04/2019 è stato richiesto alla Provincia di Forlì-Cesena e al Comune di Bagno di Romagna parere di competenza *..”(...) in merito alla compatibilità dell'attività previste nell'ambito del permesso di ricerca di ricerca rispetto agli strumenti di pianificazione attualmente vigenti ed in particolare se confermare e/o integrare quanto già presente prescritto nella D.G. R. n. 1872 del 19 Dicembre 2011 relativa allo screening e nelle Determine Provinciali sopra richiamate”;*

Dato atto che:

- con Nota Prot Com.le n. 5751 del 03/05/2019 acquisita da Arpa al PG/2019/70833 il Comune di Bagno di Romagna ha inviato Nota a firma del Responsabile del Settore Sviluppo e Assetto del Territorio ove ha rilevato quanto segue:
 - “ (...) Constatato che:
- **all'interno del perimetro di individuazione dell'ambito oggetto di richiesta del permesso di ricerca il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.68886/146 del 14/09/2006 e succ.ve Varianti - tralasciando le zonizzazioni non vincolanti - individua in modo differenziato e parziale:**
 - Tav. 2 – Zonizzazione Paesistica: Zone di espansione inondabili, Zone ricomprese nel limite morfologico, Zone di tutela del paesaggio fluviale, Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua – rif. art. 17 delle Norme; Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale– rif. art. 19 delle Norme;
 - Tav.3 – Carta forestale e dell'uso dei suoli: Zonizzazioni appartenenti al Sistema forestale e boschivo – rif. art. 10 delle Norme - (Formazioni boschive del piano basale sub-montano, Conifere adulte, Rimboschimenti recenti, Boschi misti governati a ceduo, Piani di assestamento forestale);
 - Tav.4 – Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale: Aree interessate da frane attive – rif. art. 26 delle Norme, Aree interessate da frane quiescenti – rif. art. 26 delle Norme; Zone ed

elementi caratterizzati da potenziale instabilità – rif. art. 27 delle Norme; Ambiti di adeguamento ai Piani di Bacino e marginalmente Aree a rischio frana perimetrate e zonizzate (art.40 delle Norme del PTCP);

- Tav.5b – Carta dei Vincoli: Pozzi;

- all'interno del perimetro di individuazione dell'ambito oggetto di richiesta del permesso di ricerca il **Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli**, approvato con Delibera di G.R. n. 350 del 17/03/2003 e succ.ve Varianti, individua delle "Aree di elevata probabilità di esondazione" art.3 delle Norme, delle "Aree a moderata probabilità di esondazione" art.4 delle Norme, delle "Aree a rischio frana medio" art.13 delle Norme e delle "Aree a rischio frana molto elevato" art.13 delle Norme.

Verificato che all'interno della perimetrazione a contorno dell'ambito oggetto della richiesta del permesso di ricerca, **il Piano Strutturale Comunale** - tralasciando le zonizzazioni non vincolanti e, per non ripetersi, quelle vincolanti derivanti e coincidenti con le zonizzazioni della strumentazione sovraordinata sopra citata - individua in modo differenziato e parziale:

Tavola S1-7 Sistema Paesistico-Ambientale: Aree delle sorgenti (art. 3.44 delle Norme del PSC)

Tavola S7-7 Fasce di rispetto: Fascia di rispetto cimiteriale (art.8.16 delle Norme del PSC).

Si esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica per la realizzazione di attività di ricerca di acque termali entro il perimetro che costituisce il limite permesso di ricerca (poligonale chiusa – vertici 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10), escludendo le parti interessate dalle seguenti zonizzazioni:

- Aree interessate da frane attive e frane quiescenti del PTCP (art.26, comma 6, lettere a) b) delle Norme);

- Aree a rischio frana perimetrale e zonizzate del PTCP (art.40 delle Norme);

- Aree interessate dalle zonizzazioni appartenenti al Sistema forestale e boschivo del PTCP (art. 10 delle Norme) - Formazioni boschive del piano basale sub-montano, Conifere adulte, Rimboschimenti recenti, Boschi misti governati a ceduo, Piani di assestamento forestale -;

- Aree interessate dalle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili del PTCP;

- Aree delle sorgenti del PSC (art. 3.44 delle Norme);

Si prescrive che:

- per le aree non in equilibrio individuate dal PTCP come Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità di cui all'art. 27 delle Norme del PTCP, dovrà essere dimostrata la non influenza negativa delle opere sulle condizioni di stabilità del versante e l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

- per le aree individuate dal **Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli** come "Aree a rischio frana medio" ed "Aree a rischio frana molto elevato" dovrà essere rispettato quanto dettato dall'art.13 delle Norme del Piano Stralcio;

Si precisa, inoltre, che negli ambiti delle aree protette o tutelate per interessi storicopaesaggistico- ambientali di cui al D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., delle aree soggette a "Dichiarazioni di notevole interesse pubblico" del Centro Storico di San Piero ed emergenza di Corzano o vincolate per scopi idrogeologici R.D.L. 3267/1923 e ss.mm.ii. l'attività di ricerca è altresì, subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni o nulla-osta prescritti dalle rispettive normative di riferimento. Si suggerisce l'integrazione delle prescrizioni enunciate nei provvedimenti citati nell'istanza.";



con Nota Prot Prov.le n. 12572 del 08/05/2019 acquisita da Arpa e al PG/2019/73313 la Provincia di Forlì Cesena ha inviato Nota a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Infrastrutture, trasporti e Pianificazione Territoriale ove ha rilevato quanto segue :

"(...)Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Forlì-Cesena vigente, approvato con delibere del Consiglio Provinciale n. 1595 del 31/07/2001

(componente paesistica), n. 68886/146 del 14/09/2006 (componente insediativo-infrastrutturale), n. 70346/146 del 19/07/2010 (Variante integrativa) e n. 103517/57 del 10/12/2015 (Variante specifica adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000), si osserva che il progetto oggetto d'istanza ricade in:

- Tav. 1 "Unità di paesaggio": **Unità n. 2** "Paesaggio dell'emergenza Comero Fumaiolo"; **Unità n. 3** "Paesaggio della media collina"; **Unità n. 8** "Paesaggio dei fondovalle insediativi".
- Tav. 2 "Zonizzazione Paesistica": "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" di cui all'**art. 17 comma 2 lett. a), lett. b) e lett. c)**; "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" di cui all'**art. 19**; "Sistema collinare" di cui all'**art. 9**; "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" di cui all'**art. 18**; "Insediamenti urbani storici" di cui all'**art. 22**; "Elementi di interesse storico-testimoniale – Viabilità storica" di cui all'**art. 24A**; "Elementi di interesse storico-testimoniale – Viabilità panoramica" di cui all'**art. 24B**.
- Tav. 3 "Carta Forestale e dell'uso dei Suoli": "Sistema forestale e boschivo" di cui all'**art. 10**; "Piani di assestamento forestale"; "Sistema delle aree agricole" di cui all'**art. 11**.
- Tav. 4 "Dissesto e vulnerabilità territoriale": "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità – aree interessate da frane quiescenti" di cui all'**art. 26 comma 6 lett. b)**; "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità – aree interessate da frane attive" di cui all'**art. 26 comma 6 lett. a)** (minima fascia nella zona sud-ovest); "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità – depositi alluvionali, depositi eluvio-colluviali, depositi di versante" di cui all'**art. 27**; "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali" di cui all'**art. 20B**.
- Tav. 5 "Schema di assetto territoriale": "Ambiti di valore naturale e ambientale" di cui all'**art. 72**; "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" di cui all'**art. 73**; "Sicurezza idraulica – Aree ad elevata probabilità di esondazione" di cui all'**art. 42 comma 4**; "Territorio pianificato"; "Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico" di cui all'**art. 79** (non pertinente).
- Tav. 5A "Zone non idonee allo smaltimento rifiuti": tavola non presa in considerazione in quanto non pertinente al progetto presentato.
- Tav. 5B "Carta dei vincoli": L'area è attraversata dalla E45, dalla SP 138 Savio, dalla SP 43 Alfero e dalle relative "Fasce di rispetto stradale"; sono presenti inoltre fasce di rispetto da pozzi e da antenne RadioTV.
- Tav. 6 "Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali": "**Zona 5** – Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche"; "**Zona 3** – Aree potenzialmente instabili e soggette ad amplificazione per caratteristiche stratigrafiche"; "**Zona 6** – Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche e topografiche"; "**Zona 10** – Aree in cui non sono attesi effetti locali"; minime porzioni dell'area sono interessate da **Zona 4, Zona 2, Zona 1**.

Dato atto che il progetto di ricerca di acque minerali e termali denominato "San Piero in Bagno", presentato dalla società Piè di Comero snc, non è stato modificato ma solamente ridotto nell'estensione dell'area di indagine rispetto a quella originale, dall'analisi delle tavole del P.T.C.P., rappresentate nell'allegato A al presente contributo istruttorio, non si rilevano particolari limitazioni e/o vincoli agli interventi proposti e si riconfermano pertanto le prescrizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1872 del 19/12/2011 e alla determina provinciale n. 1598 del 16/06/2015.

Si precisa inoltre che qualora le indagini e i sondaggi esplorativi interessassero le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali esistenti, dovranno essere acquisite le apposite autorizzazioni e/o nulla osta da parte degli Enti competenti “,

Evidenziato che alla luce di quanto sopra risulta l'esclusione dalla realizzazione di sondaggi esplorativi e dai relativi lavori di cantiere le seguenti aree:

- aree del Sistema forestale e boschivo come perimetrate dal P.T.C.P. e le aree legate ai Piani di assestamento forestale;
- aree interessate da corpi di frana attivi e quiescenti come cartografate all'art. 26 comma 6) lettera a) e b) del P.T.C.P.;
- aree classificate come Zone 1 e Zone 2 nelle perimetrazioni delle UIE a rischio molto elevato dall'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, recepite dal PSC in tavola G3-07;
- aree di rispetto dei pozzi idropotabili (raggio 200 metri), come perimetrate nel P.T.C.P. e nel PSC del Comune di Bagno di Romagna ;
- aree di Sorgente, come perimetrate nel PSC del Comune di Bagno di Romagna;
- aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate di cui all'art. 40 del P.T.C.P.;

Preso atto della consistenza degli studi eseguiti, come sintetizzati nella documentazione a corredo della presente istanza e di seguito brevemente descritti:

- a seguito degli studi bibliografici e allo sviluppo di una campagna di ricerca idrogeologica sono state individuate le aree ove intensificare le ricerche mediante ulteriori e più dettagliati rilievi geologici ed idrogeologici e con specifiche campagne geognostiche. È stato quindi realizzato un primo sondaggio esplorativo (denominato S1) ove sono state captate acque sulfuree ad oggi oggetto di specifici studi ed approfondimenti e nel caso di esito positivo lo stesso si procederà all'esecuzione del pozzo produttivo;

Dato atto che il programma dei lavori prevede l'eventuale realizzazione di ulteriori sondaggi esplorativi che saranno oggetto di specifici studi ed approfondimenti e nel caso di esito positivo si procederà all'esecuzione dei pozzi produttivi;

Considerato che:

- la Ditta richiedente possiede i requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;
- le operazioni connesse allo sviluppo del programma di ricerca apportano comunque, indipendentemente dal successivo eventuale rilascio della concessione, una serie di dati utili per una conoscenza approfondita del territorio Provinciale;
- i lavori di ricerca fino ad ora eseguiti hanno fornito garanzie sulla potenzialità del bacino idrotermale della zona;
- per completare la ricerca occorre accertare e riconoscere l'esistenza e la coltivabilità del giacimento;

Ritenuto che sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di ricerca per la durata di anni 3 (tre);

Dato atto che ai sensi dell'art.16 della L.R. 32/1988 la Società esercente il permesso di ricerca è tenuta, entro il 31 Dicembre di ogni anno, al pagamento dei diritti proporzionali annui anticipati, pari a ad Euro 5,34 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie compresa nell'area del permesso di ricerca come da Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n.16760 del 27/10/2016. La misura di tali diritti è comunque aggiornata ogni triennio con provvedimento di Giunta Regionale ai sensi dell'art. 16 co.4 della L.R. 32/1988;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di rilasciare il permesso di ricerca di acque minerali e termali denominato "SAN PIERO IN BAGNO", ubicato nel territorio del Comune di Bagno di Romagna, alla Società "PIE' DI COMERO S.N.C di Mosconi Massimo & C." con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Località Valgianna, Via Fossatone n.150-151-152, C.F./P. IVA 02703810404, per la durata di anni 3 (tre) dalla data di notifica della presente determinazione.
2. Di stabilire che la zona di terreno entro la quale il soggetto titolare del permesso di ricerca potrà eseguire i lavori ha una estensione di ettari 110.80.60 ed è delimitata con la poligonale chiusa (Vertici: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) segnata con linea continua di colore blu nel Piano di Delimitazione individuato nelle seguenti tavole, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale:
 - Tav. 1 -Piano di delimitazione Permesso di ricerca "San Piero in Bagno" su base CTR 1: 5.000 (dicembre 2018);
 - Tav. 2 -Piano di delimitazione Permesso di ricerca "San Piero in Bagno" su base catastale 1: 5.000 (dicembre 2018).
3. che la Ditta debba corrispondere ad Arpae:
 - per l'anno 2019 il diritto proporzionale annuo residuo relativo al periodo compreso dalla data della presente determinazione al 31 Dicembre 2019, pari a € 5,34 per ogni ettaro, o frazione di ettaro, di superficie compresa nell'area del permesso di ricerca;
 - annualmente entro il 31 Dicembre il diritto proporzionale annuo anticipato, pari ad 5,34 per ogni ettaro, o frazione di ettaro, di superficie compresa nell'area del permesso di ricerca. La misura di tali diritti è comunque aggiornata ogni triennio con provvedimento di Giunta Regionale ai sensi dell'art. 16 co.4 della L.R. 32/1988.
4. che la Ditta debba ottemperare ai seguenti obblighi e condizioni:
 - inviare, almeno otto giorni prima dell'inizio dell'attività esplorativa, "Denuncia di esercizio" ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 128/1959;
 - attenersi al programma dei lavori previsti dal progetto di ricerca;
 - informare preventivamente Arpae circa l'esecuzione di sondaggi meccanici o della perforazione di pozzi;
 - presentare, almeno 30 gg prima dell'esecuzione di ogni sondaggio, il Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 117, al fine dell'approvazione da parte di Arpae;
 - presentare istanza ad Arpae, ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 128/59, qualora i sondaggi ricadano entro le fasce di rispetto ivi individuate ai fini di ottenere la relativa autorizzazione in deroga;
 - inviare ad Arpae, ogni sei mesi dalla data della presente determinazione, un rapporto sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

- fornire ai collaboratori di questa Arpae tutti i mezzi necessari per visitare i lavori, ed a comunicare tutti i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;
 - attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite da Arpae, ai fini della regolare esecuzione delle ricerche.
 - negli ambiti delle aree protette o tutelate per interessi storico paesaggistico- ambientali di cui al D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., delle aree soggette a “Dichiarazioni di notevole interesse pubblico” del Centro Storico di San Piero ed emergenza di Corzano o vincolate per scopi idrogeologici R.D.L. 3267/1923 e ss.mm.ii. l’attività di ricerca è altresì, subordinata all’acquisizione delle autorizzazioni o nulla-osta prescritti dalle rispettive normative di riferimento;
 - qualora le indagini e i sondaggi esplorativi interessino le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali esistenti, dovranno essere acquisite le apposite autorizzazioni e/o nulla osta da parte degli Enti competenti.
5. di ottemperare alle prescrizioni impartite con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1872/2011 del 19/12/2011 con le seguenti precisazioni:
- ad integrazione di quanto previsto nella prescrizione lettera a) punto 1 della DGR sono escluse dalla realizzazione di sondaggi esplorativi e dai relativi lavori di cantiere le seguenti aree:
 - aree del Sistema forestale e boschivo come perimtrate dal P.T.C.P. e le aree legate ai Piani di assestamento forestale;
 - aree interessate da corpi di frana attivi e quiescenti come cartografate all’art. 26 comma 6) lettera a) e b) del P.T.C.P.;
 - aree classificate come Zone 1 e Zone 2 nelle perimetrazioni delle UIE a rischio molto elevato dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, recepite dal PSC in tavola G3-07;
 - aree di rispetto dei pozzi idropotabili (raggio 200 metri), come perimtrate nel P.T.C.P. e nel PSC del Comune di Bagno di Romagna ;
 - aree di Sorgente, come perimtrate nel PSC del Comune di Bagno di Romagna;
 - aree a rischio di frana perimtrate e zonizzate di cui all’art. 40 del P.T.C.P.;
 - ad integrazioni delle prescrizioni di cui alla DGR sopra sia rispettato quanto di seguito riportato:
 - nel caso di sondaggio ricadente in aree non in equilibrio di cui all’art. 27 del P.T.C.P., in sede di presentazione del progetto esecutivo, di cui alla prescrizione n. 4 della lettera a) della delibera regionale sopra richiamata, dovrà essere verificata, da parte del committente, la non influenza negativa delle opere in progetto sulle condizioni di stabilità del versante e l’assenza di rischio per la pubblica incolumità;
 - per le aree individuate dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli come “Aree a rischio frana medio” ed “Aree a rischio frana molto elevato” dovrà essere rispettato quanto dettato dall’art.13 delle Norme del Piano Stralcio;
 - in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 13/2015:

- la documentazione di cui alla prescrizione lettera a) punto 4 della DGR di cui sopra dovrà essere inviata anche ad Arpae;
 - In luogo della Provincia di Forlì- Cesena, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.lgs 117/08, come richiamato nella prescrizione lettera a) punto 7 della DGR di cui sopra, dovrà essere inviato ad Arpae per l'approvazione.
6. Di disporre che nel caso che i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di ricerca, il titolare del permesso potrà rivolgersi all'autorità pubblica competente per la necessaria assistenza.
 7. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 8. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Lungherini Milena attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente Permesso di Ricerca è rilasciato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e fatte salve le altre eventuali autorizzazioni.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di rilascio al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

Il presente atto viene notificato alla Società richiedente copia dello stesso viene inviato alla Provincia di Forlì – Cesena, all'Unione dei Comuni Valle del Savio, al Comune di Bagno di Romagna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità, Servizio Difesa del Suolo, della Costa e bonifica) , all'A.U.S.L. di Cesena ed al Corpo Forestale dello Stato.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.